



Città di Grosseto

SVILUPPO AMBIENTALE

Ordinanza Sindacale N.

79

Data di registrazione

28/07/2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INCENDI NELLE AREE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROSSETO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” denominato comunemente *TUEL*, con particolare riferimento alla Parte I, Titolo III, Capo I, art. 54 “*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza*”, comma 4.;

RICHIAMATE altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per le attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 03/06/2022, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre del presente anno solare;

ACCERTATO che il periodo a rischio, così come indicato dall’art. 76 “*Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi*”, comma 1., lett. b) della “*Legge forestale della Toscana*” del 21/03/2000 n. 39 e s.m.i., è ulteriormente definito dal “*Regolamento Forestale della Toscana*” di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, all’art. 61, comma 1., che appunto lo prevede nel periodo temporale tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, su base statistica meteo-climatica regionale;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale emanato dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Agroambiente della Regione Toscana, avente n. 11155 e data di adozione il 08/06/2022, che istituisce il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale a decorrere dalla data dell’11/06/2022;

DATO ATTO che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano “AIB” regionale, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con Atto del Dirigente della competente strutturale regionale, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

RILEVATE le norme contenute nel D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i, recante “*Codice della protezione civile*” per comodità denominato *CODICE*, nello specifico quelle specificate all’art. 3 “*Servizio nazionale della protezione civile*”, comma 1., lett. c) che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile, con ulteriore specifica in relazione alle responsabilità, con

riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza, di cui all'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", comma 1. del medesimo CODICE;

VERIFICATO che lo stesso D.Lgs. 1/2018 come detto denominato CODICE, all'art. 16 "Tipologia dei rischi di protezione civile", comma 1., individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267 e s.m.i., recante "Regolamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", che dispone inoltre in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale;

VISTA la Legge Regionale Toscana 21/03/2000 n. 39 e s.m.i., recante "Legge forestale della Toscana";

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Piano regionale AIB 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale toscana n. 564 del 23/04/2019, tutt'ora vigente in forza della proroga di validità della stessa pianificazione fino alla data del 31/12/2022, attribuita con Delibera della G.R.T. n. 1393 del 27/12/2021;

VISTA la Legge Regionale Toscana 25/06/2020 n. 45 e s.m.i., recante "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività";

VISTO il Decreto Legge 08/09/2021 n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RILEVATO che il territorio del Comune di Grosseto, durante l'attuale stagione estiva 2022, è già stato colpito dal fenomeno degli incendi boschivi, quali nello specifico quello accorso il giorno 02/07 u.s. in prossimità del Capoluogo, ovvero in loc. "Quattro Strade" - pod. "Pozzino", con inizio dell'evento calamitoso alle ore 15:00 del medesimo giorno e termine alle ore 08:11 del giorno 04/07/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 "Abbruciamento di residui vegetali" del "Regolamento Forestale della Toscana" di cui al D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, nel periodo a rischio di incendi boschivi tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietati altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio é consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

RICHIAMATE le indicazioni contenute nella lettera pervenuta al ns. Ente con prot. comunale n. 0093817/2022 del 05/07/2022, da parte della Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del

Governo - Area_5, missiva avente ad oggetto “Attività antincendi boschivi. Esito riunione in *web-conference* del 16 giugno 2022”;

ACCERTATA la stessa volontà di intenti nella lotta concreta agli incendi boschivi ed a quelli nelle aree di interfaccia, iniziando dalla prevenzione e dal controllo sul territorio, emersa a pieno durante la riunione tenutasi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, in data 22/07/2022, alla presenza del Comandante dello stesso Comando Provinciale dei VV.F., del Dirigente del Settore “Polizia Municipale e Sicurezza” del ns. Ente e del Dirigente del Servizio “Protezione Civile” comunale, incontro avente appunto ad oggetto, gli aspetti, le problematiche ed i rischi nel periodo “AIB” attuale;

PRESO ATTO degli ingenti danni a persone e cose, a seguito degli incendi boschivi che hanno colpito duramente proprio in questo mese di Luglio 2022 la nostra regione, come quello di Massarosa (LU) con mille evacuati e 860 ettari andati letteralmente in fumo e non per ultimo anche quello che si é propagato nella nostra provincia, ovvero nel vicino territorio del Comune di Cinigiano, con case coloniche abbandonate di corsa, fiamme che hanno lambito l’abitato, interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, elicotteri ed aerei canadair impegnati, con il supporto a terra del personale dei VV.F., di numerose squadre del volontariato di protezione civile, della struttura operativa AIB regionale ed anche dell’autobotte del Comune di Grosseto;

RILEVATA infine la particolare calura di questa estate 2022, che si sta manifestando soffocante oramai da molte settimane su tutto il territorio nazionale ed in particolare su quello della ns. regione, che vede il territorio grossetano, stante la propria morfologia, particolarmente a rischio per gli incendi boschivi e per quelli in aree di interfaccia urbano-rurale, alla luce anche delle elevate temperature registrate negli ultimi giorni che hanno superato in alcuni momenti abbondantemente i 32 gradi, elevando di fatto il pericolo e di conseguenza aumentando il rischio di tali eventi calamitosi, soprattutto in zone come la ns. dove le precipitazioni mancano oramai da alcuni mesi, trasformando di fatto i terreni incolti, i campi agricoli, le aree boscate e le fasce di pineta litoranea, in superfici completamente asciutte e secche, quindi facili all’innescio di fuochi e al propagarsi dei relativi incendi;

ATTESTATO che il ns. Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti previste dall’art. 54, comma 4. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” denominato comunemente *TUEL*, ha provveduto prontamente a comunicare preventivamente a Sua Eccellenza il Prefetto di Grosseto, con atto motivato, giusto prot. comunale n. 0105456/2022 del 27/07/2022, il presente provvedimento ritenuto contingibile ed urgente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, ai fini di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccio l’incolumità pubblica, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione della presente Ordinanza.

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera:

i proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, comprese quei terreni utilizzati e destinati alle attività di pascolo ed allevamento degli animali, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio ed in generale a seguito di lavorazioni agricole stagionali e/o specifiche, includendo anche quelle concernenti la sistemazione e preparazione dei terreni, quelle per la messa a dimora di colture, infine quelle riguardanti il pascolo e l’allevamento del bestiame, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata, lavorata, sistemata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea, di qualsiasi specie, natura, consistenza, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree limitrofe, circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate, pinetate e aree rurali (L.R.T. 39/2000, L.R.T. 65/2014):

i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate, pinetate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici, ricettivi o produttivi, strutture ed infrastrutture viarie principali, secondarie, forestali, locali, consortili, vicinali, vicinali di pubblico transito, “bianche” e private, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi “AIB” regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive:

i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, strutture agrituristiche, ricettive, ludico-sportive, per lo svago e similari, di varia tipologia e consistenza, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano “AIB” regionale.

VIGILANZA E SANZIONI

4) VIGILANZA:

gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

5) SANZIONI:

la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

A V V E R T E

che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, é l’Arch. Domenico MELONE, Dirigente del Settore “Sviluppo Ambientale” - Servizio “Protezione Civile” del Comune di Grosseto.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza é immediatamente esecutiva ed é resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Grosseto e sul sito internet istituzionale del medesimo Ente locale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Grosseto.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Settore “Polizia Municipale e Sicurezza” del Comune di Grosseto;
- Settori e Servizi del Comune di Grosseto interessati e /o coinvolti;
- Comando Compagnia Carabinieri Grosseto;
- Stazione Carabinieri Forestali di Grosseto;
- ANAS - Struttura Territoriale Toscana;
- RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Provincia di Grosseto - Polizia Provinciale;
- Provincia di Grosseto - Area Viabilità e Trasporti;

- Associazioni di Volontariato di Protezione Civile debitamente accreditate secondo la normativa di Legge vigente in materia ed attive sul territorio del Comune di Grosseto:
“La Racchetta” Onlus Organizzazione di Volontariato - Antincendio Boschivo e Protezione Civile;
VAB Onlus Associazione di Volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi - Protezione Civile.

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana - Presidenza della Giunta Regionale;
- Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Provinciale Carabinieri Grosseto;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Grosseto;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore “Protezione Civile Regionale”;
- Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Agroambiente - Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi;
- Provincia di Grosseto - U.P. Protezione Civile;
- Ente Parco Regionale della Maremma;
- Associazioni di categoria di agricoltori, allevatori, vivaisti, operanti sul territorio del Comune di Grosseto:
Confagricoltura Grosseto;
CiA Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto;
Coldiretti Grosseto;
Associazione Provinciale Allevatori.

Avverso al presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 e s.m.i, recante il “*Codice del Processo Amministrativo*”.

Il Sindaco

vivarelli colonna antonfrancesco / InfoCamere

S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)